



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
ALESSANDRO ROSSI
Via Legione Gallieno, 52 - 36100 **VICENZA**
Tel. 0444 500566 - Fax. 0444 501808 - www.itisrossi.edu.it
email: vitf02000x@istruzione.it - vitf02000x@pec.istruzione.it - C.F. 80016030241



T

CIRCOLARE N. 068

ALLA ATTENZIONE

**DOCENTI
STUDENTI
GENITORI
PERSONALE ATA
SEDE**

OGGETTO: conferma disposizioni in merito al regime di autosorveglianza

Con la presente si invita a prendere visione dei chiarimenti della Regione Veneto sulla gestione dei casi e dei contatti stretti scolastici (nota Prot. N. 456750 del 5 ottobre 2022 e relativo allegato 1).

La nota ribadisce l'obbligo di indossare la mascherina FFP2, al chiuso e in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto (punto 2 allegato 1).

Si ricorda che l'avviso del contatto stretto e relativo periodo di auto sorveglianza con FFP2 (come definito nel punto 1 dell'allegato) viene inserito in bacheca web.

Vicenza, 7 ottobre 2022

Il Dirigente Scolastico
F.to prof. A. FRIZZO



giunta regionale

Data 5.10.2022 Protocollo N° 456750 class: G.120.du | Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: COVID-19 e anno scolastico 2022/23 - chiarimenti su gestione dei casi e dei contatti stretti scolastici

Alla c.a.
Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Direttori dei Servizi di Igiene Sanità Pubblica
Referenti Scuole COVID-19 dei Dipartimenti di Prevenzione
Aziende ULSS

Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Direttore Generale
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria

E p.c. Assessore a Sanità e Sociale
Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Regione del Veneto

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Azienda Zero

Facendo seguito alla nota della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria prot. 374263 del 26/08/2022, per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 si forniscono in Allegato alcuni chiarimenti rispetto alle recenti indicazioni trasmesse dagli organi centrali nazionali, secondo lo scenario epidemiologico corrente (Allegato 1).

Si evidenzia che le attuali indicazioni sono conseguenti e contestualizzate alla modifica delle misure nazionali che hanno rivisto l'utilizzo della mascherina in classe ed hanno eliminato le misure di quarantena e il testing negli asintomatici. Le indicazioni potrebbero comunque cambiare al variare dello scenario epidemiologico.

Infine, si ricorda che sono state mantenute le modalità di sorveglianza COVID-19 già in essere attraverso l'alimentazione della "Piattaforma informatizzata per la gestione degli eventi scolastici di COVID-19", a supporto della collaborazione necessaria tra Servizio Sanitario Regionale e Strutture Educative e Scolastiche.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA
ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore
dr.ssa *Francesca Russo*

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Allegato 1. Chiarimenti per la gestione dei casi e dei contatti scolastici per l'anno 2022/2023 (agg. ottobre 2022)

1. Chi sono i contatti stretti scolastici (anno scolastico 2022/2023)?

In linea generale nel contesto scolastico, oltre a chi ha avuto contatti diretti con un caso, senza l'uso di mascherina, nelle 48 ore precedenti il test o l'insorgenza dei sintomi, è considerato contatto stretto chiunque (alunno e insegnanti) si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio compagni di classe a lezione nella stessa aula, o insegnanti che hanno seguito il collegio docenti in sala riunioni) con un caso COVID-19 in assenza di mascherina (rif. definizione del contatto stretto del Ministero della Salute).

2. Quali misure devono essere seguite dai contatti stretti scolastici (anno scolastico 2022/2023)?

Per i contatti stretti scolastici valgono le stesse misure che si applicano alla popolazione generale fuori dalla scuola. Per adulti e bambini a partire dalla scuola primaria è previsto un *"periodo di autosorveglianza, che consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test"* (rif. Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022). In caso di sintomi può essere effettuato anche un auto-test che, se positivo, deve poi essere confermato da un test eseguito da un operatore.

Per i contatti stretti di età inferiore ai 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina; si raccomanda tuttavia l'esecuzione di un test alla comparsa di sintomatologia.

3. Sussiste l'obbligo di mascherina per chi è contatto stretto di un caso COVID-19 extrascolastico?

Per chi ha contatti stretti fuori dalla scuola (es. familiare positivo a casa), si applica il regime dell'auto-sorveglianza, con obbligo di indossare anche durante la frequenza scolastica la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test (Rif. Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022). In caso di sintomi può essere effettuato anche un auto-test che, se positivo, deve poi essere confermato da un test eseguito da un operatore.

Per i contatti stretti di età inferiore ai 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina; si raccomanda tuttavia l'esecuzione di un test alla comparsa di sintomatologia.

4. I contatti stretti (scolastici o extrascolastici) devono utilizzare la mascherina anche nelle seguenti situazioni?

- All'aperto? No, a meno che non ci siano situazioni di assembramento.
- Nel doposcuola? Sì, se si tratta di attività al chiuso.
- Durante l'attività sportiva? No. E' opportuno - per le classi in cui si sono verificati casi - favorire quando possibile attività all'aperto, che non prevedono assembramenti in spazi chiusi e che non comportino contatti diretti prolungati tra gli alunni.
- In mensa? Non è previsto l'uso della mascherina durante la consumazione del pasto, ma se ne raccomanda l'uso prima e dopo e soprattutto nei contesti di assembramento. Per le classi con casi positivi è in ogni caso previsto che i contatti della classe possano utilizzare il servizio mensa senza restrizioni di accesso.
- Attività musicali? Sì. In caso di attività musicali, prestare particolare attenzione all'utilizzo di strumenti a fiato, evitandone l'utilizzo da parte degli alunni limitatamente al periodo di autosorveglianza, abbassando la mascherina durante l'esecuzione e applicando le misure richiamate nella FAQ USRV n. 4 del 27/01/2022).

5. Come devono essere gestiti i casi positivi ad un auto-test?

Secondo le disposizioni attualmente vigenti del Ministero della Salute un auto-test positivo deve essere confermato da un test effettuato da un operatore sanitario prima di considerare il caso come confermato. Pertanto è importante raccomandare che la persona risultata positiva ad un auto-test contatti il proprio medico curante e comunque che proceda a prenotare un test presso uno dei punti tamponi pubblici o privati per confermare il risultato e avviare la conseguente procedura di isolamento domiciliare.



6. In caso di alunno positivo gli insegnanti che hanno svolto attività nella stessa classe sono considerati contatti?

Anche gli insegnanti sono considerati contatti stretti scolastici come indicato nella domanda n. 1 in cui è riportata la definizione vigente di contatto stretto.

7. Per valutare il grado/rischio di esposizione di un insegnante vale ancora il criterio delle 4 ore utilizzato per i precedenti anni scolastici?

No, tale criterio non è più applicato per l'anno in corso poiché il criterio era stato identificato al fine di modulare e rendere sostenibili nel contesto scolastico le misure previste per la quarantena. L'indicazione relativa alle 4 ore viene quindi superata dalle indicazioni succitate in quanto allo stato attuale non è più prevista la quarantena e la misura sanitaria, in presenza di contatti stretti scolastici, si limita all'obbligo di indossare per 10 giorni la mascherina di tipo FFP2 e all'esecuzione di un test solamente in presenza di sintomi.

7. Se un insegnante è positivo quali alunni sono considerati contatti stretti scolastici?

Gli alunni di tutte le classi in cui l'insegnante ha svolto attività senza utilizzo di mascherina sono considerati contatti stretti e quindi hanno l'obbligo di indossare mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto (Rif. Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022). Sarà integrata la possibilità di specificare il numero di positivi fra alunni e insegnanti/educatori.

8. Sono previste differenze nelle misure adottate per i contatti non vaccinati rispetto ai contatti vaccinati?

No, non sono previste differenze rispetto alle indicazioni stabilite per un contatto a rischio.

9. Se durante il periodo di auto-sorveglianza della classe - a seguito della presenza di un caso positivo - compaiono nuovi positivi nella stessa classe, il periodo di obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 deve essere allungato?

No, se la classe stava già indossando le mascherine FFP2 come previsto a seguito della comparsa del 1° caso. La successiva positivizzazione di contatti di caso, in presenza della pregressa adozione dei dispositivi di protezione individuale (mascherina) dopo il primo caso positivo, non comporta la necessità di estendere il periodo in cui indossare la mascherina poiché il contatto, indossando FFP2, non è più considerato ad alto rischio.

PORTALE DELLA REGIONE VENETO PER LA SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI SCOLASTICI

Perché segnalare gli eventi nel Portale Regionale per la sorveglianza scuole?

La segnalazione dei casi all'ULSS sulla piattaforma Regionale permette di avere un monitoraggio epidemiologico puntuale della situazione, consentendo ai Dipartimenti di Prevenzione di supportare le scuole in caso di necessità.

Quali eventi devono essere inseriti nel portale regionale per la segnalazione degli eventi scolastici?

Devono essere inseriti solo le positività che determinano l'avvio di misure di sorveglianza della classe. Nel caso di un bambino/alunno riscontrato positivo ma che non ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti la positività, non è previsto l'avvio dell'auto-sorveglianza per i contatti scolastici e non deve essere segnalato nella Piattaforma Regionale.

Come attivare un nuova utenza per la Piattaforma Regionale?

Per l'attivazione di nuove utenze per il portale le Scuole devono fare richiesta al Referente COVID-19 Scuole del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS del proprio territorio.

Piattaforma regionale e privacy?

La piattaforma consente di segnalare i casi in maniera anonima nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla privacy. E' possibile aggiornare l'eventuale presenza di più casi nella stessa classe riportando i dati in forma aggregata (n. cumulativo casi presenti nella classe) per consentire il monitoraggio della situazione.

